

434.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Proposte di legge S. 3168 (approvata dalla II Commissione del Senato) n. 5261 e n. 4970	9
Missioni vevoli nella seduta dell'11 novembre 1998	3	(Sezione 1 – Articolo 1)	9
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Articolo 2)	9
Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (Trasmissione di un documento)	4	Disegno di legge di conversione S. 3551 (approvato dal Senato) n. 5349	10
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 1 – Articolo unico; modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge)	10
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4	(Sezione 2 – Emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge)	12
Proposta di legge n. 5109	5	Interrogazioni a risposta immediata	19
(Sezione 1 – Articolo unico; emendamenti ed articolo aggiuntivo)	5	(Sezione 1 – Pubblicità in siti Internet)	19
(Sezione 2 – Ordine del giorno)	6	(Sezione 2 – Incendio nella Reggia di Caserta)	19
Proposta di legge S. 3006 (approvata dalla II Commissione del Senato) n. 5202	7	(Sezione 3 – Funzionamento dell'aeroporto Malpensa 2000)	20
(Sezione 1 – Articolo 1)	7	(Sezione 4 – Normativa in materia di prescrizione di farmaci)	21
(Sezione 2 – Articolo 2)	7	(Sezione 5 – Regularizzazione degli immigrati e programmazione dei flussi di ingresso) .	21
(Sezione 3 – Articolo 3 ed articolo aggiuntivo)	8	(Sezione 6 – Interventi per l'alta velocità e realizzazione della tratta Torino-Lione) ..	21

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 — Promozione della cultura italiana presso le nuove generazioni di italiani all'estero)	22	(Sezione 3 — Attività della società Postel Spa)	24
(Sezione 8 — Obbligo di istruzione a 15 anni e parità scolastica)	22	(Sezione 4 — Conseguenze della nuova numerazione Telecom sulle tariffe)	25
Interpellanze ed interrogazioni	23	(Sezione 5 — Interventi nei confronti di emittenti private radiotelevisive in occasione della campagna elettorale amministrativa a Cosenza)	25
(Sezione 1 — Caso del minore Samuele Pletkovic)	23	(Sezione 6 — Condizioni dell'università di Catanzaro)	27
(Sezione 2 — Costituzione della banca dati finalizzata alle politiche sociali)	24		

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta dell'11 novembre 1998.

Albanese, Amoruso, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bova, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, D'Amico, Danese, Debiasio Calimani, Dini, Fassino, Gambale, Giacalone, Lumia, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melandri, Miccichè, Molinari, Nardini, Neri, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Rivera, Rizzi, Ruberti, Ruffino, Savarese, Scozzari, Sinisi, Tremaglia, Treu, Vendola, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albanese, Amoruso, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, D'Amico, Danese, Debiasio Calimani, Dini, Fassino, Gambale, Giacalone, Lumia, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melandri, Molinari, Morgando, Nardini, Neri, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rizzi, Ruberti, Ruffino, Savarese, Scozzari, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vendola, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VELTRONI ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica del consiglio regionale » (5382);

FRATTINI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 delle legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali » (5383);

OLIVIERI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1998, n. 206, concernente le visite di parlamentari alle strutture militari » (5384);

GASPARRI: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario » (5385);

APOLLONI: « Concessione di un finanziamento per la valorizzazione e la salvaguardia delle zone archeologiche dell'Altopiano di Asiago-Sette Comuni » (5386);

ANEDDA ed altri: « Modifiche agli articoli 63, 359 e 360 del codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di difesa » (5387);

CUSCUNÀ e MALGIERI: « Istituzione di una Sezione della Soprintendenza ai beni culturali per l'area di Caserta » (5388).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 10 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente propo-

sta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

VELTRONI ed altri: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della giunta regionale » (5389).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 novembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 203-554-2425 — Senatori SALVATO ed altri; BISCARDI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (5381).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla sottoindicata Commissione permanente:

VI Commissione (Finanze):

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle

spese sostenute per la frequenza di lezioni private » (5317) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

Trasmissione dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale del 22 febbraio 1996, ha trasmesso, con lettera in data 3 novembre 1998, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto, la relazione sull'attività svolta, relativa all'anno 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 1998, alla pagina 7, prima colonna, trentaduesima e trentasettesima riga, l'anno « 1999 » deve intendersi sostituito con « 1997 ».

DISEGNO DI LEGGE: APPORTO AL PATRIMONIO DELLE « POSTE ITALIANE SPA » DEI CREDITI VANTATI DAL MINISTERO DEL TESORO NEI CONFRONTI DELL'EX ENTE POSTE ITALIANE PER EROGAZIONI DI PENSIONI ED ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (5109)

(A.C. 5109 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta al patrimonio della « Poste Italiane S.p.A. » i crediti vantati nei confronti dell'ex Ente poste italiane per le pensioni erogate a tutto il 31 dicembre 1993, nonché per le anticipazioni di tesoreria relative a pagamenti effettuati per la gestione propria dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1995.

2. L'importo delle partite di cui al comma 1 del presente articolo, risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 1997 dell'ex Ente poste italiane, certificato da società autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono iscritte in apposita riserva del patrimonio netto della « Poste Italiane SpA ».

3. L'importo delle partite di cui al comma 1 ammonta, rispettivamente, a lire 479.110.217.482 per il rimborso di pensioni erogate nel periodo agosto-dicembre 1993 al personale postelegrafonico con anticipazioni del Tesoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e a lire 4.666.072.932.427 per anticipazioni di te-

soreria utilizzate per pagamenti di spese proprie dell'Ente poste italiane fino al 31 dicembre 1995.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Ai fini della definizione del patrimonio netto dell'Ente « Poste italiane SpA » e, pertanto, per la sistemazione delle partite creditorie e debitorie si applicano le vigenti disposizioni in materia di società per azioni.

1. 1. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 2.

1. 3. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La società « Poste italiane SpA » dovrà essere completamente privatizzata

entro il 31 dicembre 1999, ed entro tale data tutte le azioni attualmente possedute dal Tesoro dovranno essere vendute a privati investitori.

1. 01. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 5109 - sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 5109, concernente l'apporto al pa-

trimonio della « Poste italiane spa » dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex ente poste italiane,

invita il Governo

a partire dall'esercizio 1999, a valutare le partecipazioni azionarie dello Stato relative alla spa Poste italiane, iscritte nel conto del patrimonio, sulla base sia del capitale sociale sia dell'ammontare delle riserve.

9/5109/1. « Fredda ».

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 3006 — VALENTINO ED ALTRI:
MODIFICA DELL'ARTICOLO 599 DEL CODICE DI PRO-
CEDURA PENALE (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE
DEL SENATO) (5202)**

(A.C. 5202 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento ».

5-bis. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma del comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente, altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La

richiesta e la rinuncia non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo ».

(A.C. 5202 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 2.

1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla predetta data, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell'articolo 619 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

(A.C. 5202 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. L'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 01. La Commissione.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 3168 — SCOPELLITI ED ALTRI:
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN
MATERIA DI REVISIONE (APPROVATA DALLA II COM-
MISSIONE DEL SENATO) (5261)**

(A.C. 5261 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 ».

(A.C. 5261 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.

2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3551 — CONVERSIONE IN
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE
29 SETTEMBRE 1998, N. 335, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO
(APPROVATO DAL SENATO) (5349)**

(A.C. 5349 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: « In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, »;

al comma 1, capoverso 1, la parola: « 48 » *è sostituita dalla seguente:* « 45 »;

al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: « competente per territorio », *sono*

aggiunte le seguenti: « , che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni »;

al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: « disciplina collettiva applicabile », *sono inserite le seguenti:* « più favorevole per i lavoratori »;

al comma 1, capoverso 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. »;

al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria ade-

renti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. »;

al comma 1, capoverso 4, le parole: « da lire 50.000 a lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 100.000 a lire 300.000 »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: 3. *Identico:*

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. ».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5349 — sezione 2)**EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile più favorevole per i lavoratori, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. ».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di

favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Alemanno).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività

produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. ».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Gazzara).

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

* **1. 38.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

* **1. 1.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

* **1. 2.** Lombardi, Delbono, Widmann.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, *con le seguenti:* In attesa della ricezione della direttiva 93/104/CE

1. 41. Alemanno.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.

1. 40. Cangemi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Nelle imprese industriali il datore di lavoro ricorre alle prestazioni di lavoro straordinario, dandone motivata comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alla Direzione provinciale del lavoro + settore ispezioni del lavoro competente per territorio che vigila sull'osservanza delle norme di cui al prescritto articolo e formula, ove occorre, opportune disposizioni. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere comunicato per i primi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione in caso di superamento delle 45 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 44 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 40 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 36 ore settimanali. A partire dal 1 gennaio 2001 il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario è possibile a partire dal superamento delle 35 ore settimanali.

1. 18. Cangemi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, at-

traverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni la Direzione provinciale del lavoro + settore ispezioni del lavoro competente per territorio.

1. 3. Lombardi, Delbono, Salvati, Widmann.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario *con le seguenti:* 48 ore medie settimanali, incluso il lavoro straordinario.

1. 42. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 45 *con la seguente:* 40.

1. 29. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 45 *con la seguente:* 48.

* **1. 4.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 45 *con la seguente:* 48.

* **1. 5.** Contento, Colucci, Polizzi.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: 45 *con la seguente:* 48.

* **1. 6.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

** **1. 7.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

**** 1. 8.** Contento, Colucci, Polizzi.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

**** 1. 9.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: articolo con la seguente: comma.

1. 43. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: con esclusione delle sanzioni di cui al comma 4.

1. 44. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

1. 30. Cangemi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro.

1. 10. Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: contenuto con le seguenti: limitato a situazioni eccezionali.

1. 41. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: applicabile aggiungere la seguente: complessivamente.

1. 145. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: più favorevole per i lavoratori.

*** 1. 39.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: più favorevole per i lavoratori.

*** 1. 11.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole: più favorevole per i lavoratori.

*** 1. 12.** Lombardi, Delbono.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali con le seguenti: a 150 ore annuali e a 40 ore trimestrali.

1. 31. Cangemi.

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di merci l'orario di lavoro comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario non può superare le 48 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore settimanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi, non supera le 48 ore.

1. 45. Boghetta, Cangemi.

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di merci l'orario di lavoro comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario non può superare le 45 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore settimanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi, non supera le 45 ore.

1. 46. Boghetta, Cangemi.

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. il limite massimo di ricorso al lavoro straordinario è il seguente: per il personale di macchina e il personale di bordo è di 14 ore mensili; per il personale della circolazione, della manovra e delle navi traghetto il limite massimo è di 12 ore mensili; per il personale delle infrastrutture, della manutenzione del materiale rotabile e della condotta è di 9 ore mensili; per il personale del settore commerciale, della produzione, della scorta, della vendita, nonché per il personale delle attività amministrative e delle attività tecnico specialistiche il limite massimo è di 7,5 ore mensili. In ogni caso il ricorso al lavoro straordinario non può eccedere il 10% dell'orario di lavoro mensile.

1. 47. Boghetta, Cangemi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

* **1. 32.** Cangemi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

* **1. 13.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, sopprimere le parole: inoltre ammesso con le seguenti: entro i limiti previsti dal comma 2 del presente articolo.

1. 33. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: salvo diversa previsione del contratto collettivo.

1. 14. Contento, Colucci, Polizzi.

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera c)

1. 34. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

1. 15. Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

* **1. 16.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

* **1. 17.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

* **1. 18.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.

* **1. 19.** Lombardi, Delbono, Salvati, Widmann.

Dopo il capoverso 3-bis aggiungere i seguenti:

3-ter. Ciascun lavoratore non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi ed ha diritto ad almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore e ad un periodo di riposo settimanale minimo ed ininterrotto di ventiquattro ore.

3-quater. Per orari lavorativi giornalieri compresi tra le sei e le nove ore giornaliera è assicurata a ciascun lavoratore una pausa di almeno trenta minuti. Qualora la giornata lavorativa superi le nove ore la pausa assicurata a ciascun lavoratore è di almeno quarantacinque minuti.

1. 20. Gardiol.

Dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Non può essere richiesto lavoro straordinario ai minori di anni 18 e alle donne in gravidanza.

1. 21. Gardiol.

Dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. Per i lavoratori che svolgono mansioni discontinue di semplice attesa e custodia, secondo le definizioni contenute nel Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, l'orario normale di lavoro è fissato in 48 ore settimanali.

1. 35. Cangemi.

Dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. In nessun caso può essere richiesto lavoro straordinario ai portatori di

handicapp, ai minori di anni 18 e alle donne in gravidanza.

1. 48. Boghetta, Cangemi.

Al comma 1, capoverso 4, dopo la parola: applica aggiungere le seguenti: per ciascun anno solare.

1. 46. Alemanno.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: da lire 100.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 200.000 a lire 600.000.

1. 36. Cangemi.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: da lire 100.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 50.000 a lire 150.000.

* **1. 22.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: da lire 100.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 50.000 a lire 150.000.

* **1. 23.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: da lire 100.000 a lire 300.000 con le seguenti: da lire 50.000 a lire 150.000.

* **1. 24.** Lombardi, Salvati, Widmann.

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

1. 37. Cangemi.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

- 1. 25.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: riduzioni dell'orario di lavoro e.

- 1. 26.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, sostituire le parole: riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al

lavoro a tempo parziale *con le seguenti:* il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché di introdurre maggiore flessibilità nel mercato del lavoro.

- 1. 27.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sul lavoro straordinario non sono dovuti gli oneri previdenziali e contributivi.

- 1. 43.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I redditi da lavoro straordinario non sono cumulabili con redditi da lavoro di qualsiasi natura.

- 1. 44.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Pubblicità in siti Internet)

ORESTE ROSSI, LEMBO, CAVALIERE, FONTANINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza che nel sito Internet della Mondadori [Http://www.Mondadori.com/libri/cover/estate 98](http://www.Mondadori.com/libri/cover/estate_98) è pubblicizzato il libro di Giulio Mozzi, *Amore*, di carattere altamente pornografico;

in detto sito è possibile accedere alla lettura di alcune pagine del libro a carattere altamente pornografico, in cui vengono descritte scene di sesso esplicito tra adulti e bambini;

il sito è accessibile a chiunque si colleghi su Internet;

la pagina in questione è stata successivamente cancellata dal sito -:

quali iniziative il Governo intenda adottare per impedire che situazioni come quella descritta abbiano a ripetersi e se sia intenzione del Governo investire l'autorità giudiziaria dello specifico caso, stante la grave violazione delle norme antipedofilia che in esso è stata perpetrata. (3-03025)

(10 novembre 1998).

(Sezione 2 - Incendio nella Reggia di Caserta)

CUSCUNÀ, LANDOLFI, BOCCHINO, MALGIERI, NAPOLI, COLUCCI, COLA, SI-

MEONE, ANTONIO RIZZO, CARDIELLO, ZACCHEO, MANZONI e GIULIANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

la sera del 4 novembre 1998, un incendio ha devastato alcuni locali del sottotetto dell'ala sud-ovest della Reggia vanvitelliana di Caserta;

la Reggia, orgoglio dell'intero Paese, si estende su una superficie di 44 mila metri quadrati ed ogni anno è meta di circa 1.200.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Censita come il terzo monumento più frequentato d'Italia, dopo gli scavi archeologici di Pompei e il museo degli Uffizi di Firenze, è stata oggetto di numerosi interventi di potenziamento per valorizzarne l'attenzione ai fini turistici;

attualmente la Reggia ospita la sede della scuola sottufficiali dell'aeronautica militare, la scuola superiore della pubblica amministrazione, la soprintendenza dei beni culturali, ambientali ed architettonici per le province di Benevento e Caserta, l'ente provinciale per il turismo ed altri enti che, a diverso titolo, utilizzano le strutture del monumento ostacolando, non certo per loro volontà, la possibilità di sviluppo armonioso di un progetto di più ampio respiro culturale;

l'uso plurimo del Palazzo Reale di Caserta porta come conseguenza l'esistenza di due livelli di sicurezza: uno per il pubblico, per la presenza del museo, ed uno privato, per gli alloggi in uso all'aeronautica militare e ad altri enti;

occorre evitare in futuro incidenti che, a differenza di quello accaduto lo scorso 4 novembre, potrebbero essere ancora più gravi, con conseguenze catastrofiche per il patrimonio culturale —:

se il Governo non ritenga opportuno, oltre che predisporre i necessari stanziamenti per il ripristino dai danni e adoperarsi per una conclusione rapida dell'accertamento delle cause e responsabilità dell'incendio, istituire una *authority* con il compito finalizzato alla gestione ed alla sicurezza del monumento, stabilendo, una volta per sempre, quale sia la reale funzione della Reggia, e cioè se essa debba continuare ad ospitare in « condominio » i vari enti citati oppure, come è giusto che sia, debba essere depositaria del patrimonio storico, archeologico e monumentale affinché tutto il mondo possa apprezzarne totalmente la bellezza. (3-03026)

(10 novembre 1998).

(Sezione 3 — Funzionamento dell'aeroporto Malpensa 2000)

MANZIONE, CIMADORO, VOLONTÈ, SCIREA, DI NARDO, FRONZUTI, TASSONE, ACIERNO e PAGANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'apertura del nuovo *hub* di Malpensa 2000, importante snodo del traffico aereo dell'Italia settentrionale, che nelle finalità dovrebbe essere capace di garantire collegamenti per ogni parte del mondo, si è avuta tra mille polemiche, grandi disagi e difficoltà sia per l'utenza che per le compagnie aeree che hanno trasferito i voli da Linate;

con l'avvio della struttura aeroportuale, completata solo per due terzi rispetto al progetto originario, si sono verificati forti ritardi nei voli per una prolungata interruzione del sistema informatico, difficoltà nella riconsegna del bagaglio, nel raggiungere lo scalo, nei maggiori costi nei trasferimenti nel bacino aeroportuale;

le perplessità e i dubbi avanzati in sede europea dal commissario ai trasporti Kinnock hanno riproposto i problemi legati alla efficienza e funzionalità del nuovo scalo milanese, appaiono, in questa prima esperienza, pienamente giustificati, perché disservizi persistenti si ripercuotono sull'intero sistema aeroportuale italiano;

tale situazione si riflette negativamente soprattutto sull'utenza del Mezzogiorno, costretta a sopportare maggiori disagi e difficoltà oltre che maggiori costi, tanto più che la compagnia di bandiera ha deciso di sopprimere numerosi voli tra gli aeroporti settentrionali e gli scali del Mezzogiorno; tale decisione appare ingiustificata e fortemente penalizzante per lo sviluppo delle aree deboli del Paese, e tale da creare condizioni di disparità con le diverse realtà economiche e sociali d'Italia;

per quanto riguarda le difficoltà concretamente verificatesi, è necessario verificare con precisione se siano stati effettuati i necessari collaudi prima dell'apertura dello scalo, che ha fatto registrare nei giorni scorsi persino lo sfaldamento dell'asfalto della pista, e se siano riscontrabili eventuali responsabilità della ditta esecutrice dei lavori —:

quali azioni il Governo intenda intraprendere perché sia garantita in tempi rapidi la piena operatività e funzionalità dello scalo lombardo in raccordo con le esigenze dell'intero sistema aeroportuale italiano, evitando altresì, attraverso iniziative nei confronti della compagnia di bandiera, che l'apertura dello scalo milanese, finalizzata a produrre maggiore efficienza nel trasporto aereo, si traduca in una forte penalizzazione per l'utenza del Mezzogiorno e soprattutto per le regioni Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, che hanno visto ridurre drasticamente i voli su Linate e sugli altri scali del nord, e se siano emerse responsabilità della società concessionaria dei servizi aeroportuali.

(3-03027)

(10 novembre 1998).

(Sezione 4 - Normativa in materia di prescrizione di farmaci)

PALUMBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel provvedimento 7 agosto 1998 della Commissione unica del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1998, con la revisione della « nota » 74 al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, si prevede la prescrizione di alcuni farmaci soltanto in centri universitari o ospedalieri individuati dalle regioni;

al di là della congruità e della difficoltà di applicazione della norma per la mancanza di detti centri, tale nota configura ad avviso dell'interrogante una palese violazione della *privacy* degli utenti (che debbono rivolgersi non al medico di fiducia ma ad un altro medico) e della normativa *antitrust* perché mette in concorrenza sleale i centri pubblici con quelli privati, impossibilitati a prescrivere tali farmaci, tutti in classe « A »;

il fatto costituisce di per sè (a parte le conseguenze specifiche per un grosso numero di utenti, attualmente in difficoltà nel reperire i farmaci in questione se non a pagamento) un precedente pericoloso rispetto alla libertà di scelta del medico ed alla libertà di cura e solleva inquietanti interrogativi sulle scelte che guidano l'attuale Governo nel campo della sanità —:

quali siano i motivi che hanno indotto il Governo a varare tale normativa in palese violazione dei diritti costituzionali di ciascun cittadino. (3-03028)

(10 novembre 1998).

(Sezione 5 - Regolarizzazione degli immigrati e programmazione dei flussi di ingresso)

LUCÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali siano le va-

lutazioni del Governo sulla regolarizzazione degli immigrati nel nostro Paese e sulla programmazione dei flussi d'ingresso e quali politiche intenda sviluppare per evitare che il fenomeno dell'immigrazione assuma le caratteristiche dell'emergenza. (3-03029)

(10 novembre 1998).

(Sezione 6 - Interventi per l'alta velocità e realizzazione della tratta Torino-Lione)

MERLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, premesso che:

il nodo dell'alta velocità ferroviaria continua ad essere uno degli aspetti decisivi per modernizzare il sistema trasportistico italiano agganciandolo al volano dell'integrazione europea;

malgrado alcuni pronunciamenti autorevoli ed impegnativi, la tratta Torino-Lione continua a navigare nell'incertezza e nella indeterminatezza dei tempi, rischiando di far perdere progressivamente i contatti economici e produttivi con l'Europa di buona parte delle regioni settentrionali del nostro Paese;

l'eccessiva lunghezza della fase di progettazione della intera tratta può compromettere la realizzazione dell'opera, facendo venir meno gli stessi accordi stipulati con il Governo francese, in particolare quello di Chambéry, sottoscritto lo scorso anno all'Esecutivo italiano e da quello transalpino;

la tratta Torino-Lione, inoltre, è l'unica possibilità, per il trasporto su rotaia, per velocizzare i collegamenti del nostro Paese sia con l'Est europeo sia con la Spagna e il Portogallo, capace, oltre tutto, di far uscire dalle croniche difficoltà il trasporto merci delle aziende italiane che devono ricorrere massicciamente al trasporto via gomma creando enormi problemi al traffico autostradale e alla rapidità degli scambi commerciali —:

alla luce dei recenti impegni assunti dal Governo in sede parlamentare e di

fronte al pronunciamento dell'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato, teso a privilegiare il collegamento con l'Europa attraverso il Sempione e il Gottardo, quali iniziative concrete l'Esecutivo intenda assumere per rispettare quegli accordi e, soprattutto, per accelerare la fase della progettazione in vista della apertura dei cantieri e, nell'ambito della riforma del sistema dei trasporti su rotaia, quale rilievo assuma l'alta velocità ferroviaria nell'azione del Governo, tenendo conto che l'investimento in questo settore richiede l'impegno di uno sforzo finanziario considerevole e cospicuo, in vista dell'ammodernamento strategico delle nostre vie di comunicazione. (3-03030)

(10 novembre 1998).

(Sezione 7 - Promozione della cultura italiana presso le nuove generazioni di italiani all'estero)

MAZZOCCHIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

fin dai primi anni del '90 l'Italia è stata terra di emigrazione, dal Veneto all'Italia meridionale, e molti italiani si sono distinti nei paesi ospiti raggiungendo i più alti livelli nel campo politico, economico o scientifico;

nella seconda e terza generazione delle famiglie emigrate, mentre i dialetti si

sono quasi sempre tramandati, ciò non è avvenuto per la lingua e la cultura italiana ed i figli degli italiani all'estero, vivendo una doppia appartenenza culturale in un paese straniero, si sono sempre più allontanati dalla cultura italiana —:

se il Governo non ritenga necessario promuovere un preciso programma di interventi di collaborazione e come intenda procedere per coinvolgere le nuove generazioni degli italiani all'estero, al fine di colmare le lacune che queste hanno con riferimento alla cultura del loro paese d'origine. (3-03031)

(10 novembre 1998).

(Sezione 8 - Obbligo di istruzione a 15 anni e parità scolastica)

GIOVANARDI. — *Al Presidente del Consiglio.* — Per sapere:

se il Governo intenda rivedere l'assurda decisione, frutto di un compromesso politico del Governo Prodi con Rifondazione Comunista, di portare l'obbligo d'istruzione a 15 anni, costringendo gli studenti ad un anno di inutile « parcheggio », impedendo loro di iscriversi alla formazione professionale, e se intenda rendere effettivo il principio di parità tra scuola statale e non statale, consentendo alle famiglie di scegliere, senza discriminazioni di tipo economico. (3-03032)

(10 novembre 1998).

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Caso del minore Samuele Pletikovic)

A) Interrogazione:

GUIDI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il minore Samuele Pletikovic, nato a Roma 4 anni fa dalla signora Dubraska Pletikovic, oggi detenuta per il tentato omicidio del figlio minore di dieci mesi, Simone, il quale aveva già subito diversi maltrattamenti, era stato affidato da circa due anni alle amorevoli cure della signora Paola Caggiano;

il bambino inizialmente soffriva di gravi disturbi comportamentali che gli impedivano di socializzare con i coetanei nonché di avere un rapporto con gli adulti. Dopo un lungo e paziente lavoro teso a rassicurarlo, Samuele è diventato un bambino dolce, affidabile e socievole;

dopo il tentativo di omicidio del piccolo Simone, il tribunale dei minori di Roma ha decretato l'adottabilità dei due fratellini, e ha delegato alla provincia il compito di valutare la situazione e disporre di conseguenza; la provincia ha disposto tempestivamente il ricovero di entrambi i bambini in istituto, nonostante l'affidataria di Samuele si fosse dichiarata disponibile ad accogliere sia Samuele che Simone sino al momento dell'adozione congiunta prevista dal tribunale —:

malgrado la disponibilità della signora Caggiano, si è preferito apportare un

trauma al bambino più grande ricoverandolo in istituto, decisione dovuta al parere di un'assistente sociale, la dottoressa Maria Teresa Cincione, e nonostante i vari assessorati provinciali e comunali interessati avessero dimostrato cortesia e comprensione al caso di Samuele;

in attesa dell'adozione, si è ritenuto di dover infliggere un nuovo trauma al piccolo che risulta nuovamente affetto da disturbi comportamentali e che, presumibilmente, collegherà questo suo nuovo stato al fratellino, non rendendo certo facile il nuovo rapporto;

alcune analisi cliniche previste per il bambino prima del ricovero e per le quali era stato preso un appuntamento dall'affidataria ancora oggi non sono state effettuate;

non sono state tenute in nessun conto le considerazioni dell'affidataria che da ben 21 anni è stata altresì investita dalle istituzioni di un compito delicatissimo quale quello dell'affido, per il quale evidentemente era stata giudicata idonea, delegando al solo, legittimo ma discutibile, parere di un'assistente sociale la decisione sul futuro di un minore pur avendolo visto solo una volta e che a quattro anni è già tanto provato dalle disavventure della vita —:

quali siano i motivi che hanno spinto i servizi sociali ad operare tale scelta;

se e quali iniziative sia possibile mettere in atto per far sì che possano essere

rimosse le cause che hanno indotto il servizio sociale a richiedere al tribunale dei minori di decretare il provvedimento di istituzionalizzazione; ripristinando l'affido per i due ragazzi, in attesa dell'adozione per la quale inoltre ha già dato la sua disponibilità la sorella dell'affidataria, pur se residente in un'altra regione.

(3-02145)

(25 marzo 1998).

(Sezione 2 – Costituzione della banca dati finalizzata alle politiche sociali)

B) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 31 maggio 1996 pubblicato in data 4 giugno 1996 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ha delegato il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale onorevole Livia Turco, ad esercitare le funzioni di programmazione di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, nella materia della costituzione di una banca dati finalizzata all'elaborazione delle politiche sociali, nelle materie delegate e al collegamento con le attività delle altre amministrazioni pubbliche ed in particolare delle regioni, delle province autonome e degli enti locali;

la funzione delegata è di primaria importanza soprattutto per consentire agli enti locali di disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari per loro consentire di attuare politiche efficaci e fondate sulla oggettività dei fenomeni sociali —:

quale sia lo « stato dell'arte » dell'impegno di costituire la banca dati soprattutto in ragione del previsto collegamento con gli enti locali.

(3-02478)

(9 giugno 1998).

(Sezione 3 – Attività della società Postel Spa)

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle comunicazioni, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere — premesso che:

con il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene trasformata in ente pubblico economico — ente poste italiane — (Epi) prevedendone anche una ulteriore trasformazione in spa;

con le leggi collegate alle finanziarie degli anni 1994, 1995, 1996, 1997 meglio viene precisato il ruolo e la tempistica di tali trasformazioni, e in particolare con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, « misure di razionalizzazione della finanza pubblica », articolo 2, comma 27, non trattando più il tema della privatizzazione, viene stabilito che il termine della trasformazione in spa, dell'Epi « è differito al 31 dicembre 1997 » e che « il predetto termine può essere modificato con delibera del Cipe »;

nello statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Epi e approvato con decreto interministeriale dell'aprile 1994, l'articolo 3, comma 2, recita: « per conseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali, ampliando la quantità e la qualità dei servizi resi all'utenza, le attività di cui al precedente comma possono essere integrate con idonee iniziative mirate al miglioramento della gestione, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, attraverso la costituzione di società per azioni o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali operanti in Italia o all'estero, che esercitino attività comunque connesse o complementari a quelle dell'ente »;

inizia quindi un lungo e approfondito esame per costituire alcune società indispensabili al miglioramento dell'attività dell'ente medesimo; esse sono, tra le altre, quelle operanti nei settori dell'assicurazione vita, dell'intermediazione immobiliare e della posta elettronica; quest'ultima (Postel spa) viene regolarmente autorizzata dall'autorità di vigilanza e finalmente costituita a tutti gli effetti nella primavera del 1997;

ma una recente iniziativa del procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio, che, da quanto risulta agli interroganti, domanda delucidazioni in base alla situazione del 1995, quando la trasformazione dell'ente in società per azioni e la conseguente privatizzazione apparivano imminenti (situazione ben diversa da quella che ne è realmente seguita fino ad ora) ne blocca l'operatività —:

se siano a conoscenza della situazione descritta, e quali iniziative intendano intraprendere per ovviare a una situazione oramai insostenibile, che impedisce ad una società, regolarmente costituita, di svolgere pienamente la sua attività negli interessi dei lavoratori, degli utenti e dello stesso Ente poste, che della società stessa detiene la maggioranza azionaria e la responsabilità, e se non sia opportuno fornire precise indicazioni in proposito nell'imminente direttiva, annunciata e attesa da varie settimane.

(2-00698) « Gagliardi, Floresta, Mamola, Nan, Paroli ».

(2 ottobre 1997).

(Sezione 4 - Conseguenze della nuova numerazione Telecom sulle tariffe)

D) Interrogazione:

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

già con la nuova suddivisione del territorio nazionale nelle aree per il servizio

telefonico, passate da 1339 a 696 di maggiore ampiezza, si sono riscontrati aumenti delle bollette, a traffico costante, anche del 60 per cento —:

se non ritengano che la nuova numerazione prevista a partire dal 19 giugno 1998 per le telefonate urbane possa nascondere l'ennesimo *escamotage* attuato dalla Telecom per operare un aumento delle tariffe telefoniche con la copertura dell'esigenza « tecnica », tenuto conto altresì delle dichiarazioni dell'ex direttore generale della Telecom, Vito Gambarale, che aveva annunciato nuovi rincari delle tariffe urbane per bilanciare la diminuzione di quelle interurbane e di teleselezione.

(3-02525)

(22 giugno 1998).

(Sezione 5 - Interventi nei confronti di emittenti private radiotelevisive in occasione della campagna elettorale amministrativa a Cosenza)

E) Interpellanze e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

a Cosenza, sede di una campagna elettorale per la elezione del sindaco e del consiglio comunale si è prodotta una situazione intollerabile in conseguenza delle violazioni palesi delle normative che disciplinano la propaganda elettorale da parte di due emittenti private che dedicano ampi e continui spazi esclusivamente ad un candidato, mentre tutte le altre emittenti recanti testate giornalistiche indipendenti, come Teleuropa, Net Work, Telestars e Rete Alfa, sono oggetto di una vera e propria campagna di intimidazione da parte di individuabili settori della sinistra che, evidentemente, mirano ad impedire qualsiasi libero dibattito pre-elettorale, contestando alle sopra indicate emittenti

inesistenti violazioni della legge n. 515/1993 e suscitando nei confronti delle medesime emittenti continue ispezioni che, peraltro, non producono elementi nei confronti delle emittenti ispezionate, mentre le due emittenti che si caratterizzano per il sostegno del candidato dello schieramento di sinistra non subiscono controlli né in ordine alle infrazioni alla legge n. 515/1993, né in ordine ai limiti di affollamento pubblicitario, né infine in relazione al sostegno di un solo candidato;

in ordine a tale situazione, occorre ripristinare condizioni di *par condicio* nella città di Cosenza e nell'area interessata alle elezioni amministrative prossime —:

se il Governo non intenda chiarire le ragioni che sono alla base delle insistenti ispezioni da parte di diversi organi dello Stato nei confronti delle citate testate giornalistiche, al fine di ripristinare condizioni di pari trattamento, anche sotto tale profilo, tra titolari di concessioni e autorizzazioni televisive;

se risulti al Governo che siano in corso accertamenti da parte della competente autorità in relazione alle violazioni della normativa vigente sulla parità di trattamento nei programmi e servizi di informazioni elettorali e sulla pubblicità da parte delle ricordate neo-emittenti.

(2-00769) « Aloï, Fino ». (5 novembre 1997).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

in relazione a quanto sta accadendo nella città di Cosenza dove, da parte di settori della sinistra, si sta, attraverso iniziative di vario tipo pressioni e condizionamenti ritorsivi, operando una continua aggressione nei confronti di alcune televisioni private (Ten, Telestar e Rete Alfa) che, in nome della libertà di informazione, stanno svolgendo la loro attività senza farsi condizionare dal potere locale, la cui

azione tende — attraverso l'utilizzo di altri mass-media (emittenti) sorti da poco in occasione della campagna elettorale amministrativa — a demonizzare il candidato del « Polo » e a scoraggiare ogni forma di libera espressione di pensiero e di orientamento che non sia sintonizzato con chi gestisce in città il potere —:

se risulti al Governo che siano in corso accertamenti da parte della competente autorità in relazione alle violazioni della libertà di informazione che viene a pregiudicare lo svolgimento della campagna elettorale e ogni principio di democrazia a Cosenza.

(2-00780) « Aloï, Valensise, Napoli, Fino ». (7 novembre 1997).

TASSONE, BUTTIGLIONE, SANZA, CARMELO CARRARA, TERESIO DELFINO, GRILLO, MARINACCI, PANETTA, VOLONTÈ e FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la campagna elettorale amministrativa per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco di Cosenza in questa fase si segnala per un clima che a parere degli interroganti è di pesante intimidazione, da parte di settori ben definiti della sinistra, nei confronti delle testate giornalistiche indipendenti « Teleuropa Network », « Telestars » e « Rete Alfa »;

ritengono gli interroganti che tali intimidazioni tendono a bloccare un confronto civile e libero e violano le elementari norme di convivenza democratica e dimostrano un'intolleranza che nasce da una cultura che, secondo gli interroganti, mira ad essere egemonizzante e totalizzante;

c'è un clima di violenza che è espressione di una sotto-cultura, di una pseudopolitica che nel passato come nel presente

ha bloccato ogni serio processo di sviluppo e smorzato ogni tentativo di avanzamento civile;

si tratta, ad avviso degli interroganti, della Calabria delle baronie, che si sono inserite nella politica e nelle istituzioni e che intendono gestire in assoluta e incontestabile solitudine la politica e l'informazione;

questo sta avvenendo a Cosenza in questa fase difficile di campagna elettorale, che può essere ricondotta a quello che avviene nei paesi di scarsa tradizione democratica, come ad esempio nei paesi del sud America e nei regimi post-comunisti;

infatti, tali testate giornalistiche, a quel che risulta agli interroganti, su iniziativa di settori della sinistra che governa il Paese e la città di Cosenza stanno avendo ispezioni quotidiane da parte di diversi organi dello Stato. Vi è quindi un clima di ricatto morale e materiale nei confronti di lavoratori, giornalisti, editori, oltre ad un chiaro attentato alla libertà di stampa e di opinione;

vi è una chiara celebrazione e un ritorno da parte della sinistra al sistema del « Min-cul-pop », la struttura ministeriale attraverso la quale il regime fascista controllava l'informazione e reprimeva e sopprimeva quanti non stavano nel coro;

c'è da segnalare ancora che si è arrivati alla violazione della legge n. 515 del 1993 nel momento in cui sono sorte all'inizio della campagna elettorale delle emittenti verso le quali non c'è stato alcun controllo;

infatti, queste neo-emittenti non hanno prodotto un solo minuto di informazione prima dell'avvio della campagna elettorale e non c'è stato alcun controllo riguardo i limiti della pubblicità;

è necessario, almeno in questa fase, garantire la libertà dei cittadini, assicurando l'indipendenza dell'informazione, la correttezza della campagna elettorale, nella salvaguardia dei principi inviolabili che sono propri di uno Stato di diritto,

conquista del popolo italiano, essendoci, a giudizio degli interroganti, una situazione di vessazione che si denuncia verso le televisioni Teleuropa Network, Telestars e Rete Alfa, mentre quelle asservite alla sinistra godono di una impunità e quindi di una copertura all'illegalità, illiceità e alla violazione delle norme, e tutto ciò ci riporta ad una situazione che è poco definire « regime » —:

se il Governo non intenda chiarire le ragioni che sono alla base delle insistenti ispezioni da parte di diversi organi dello Stato nei confronti delle citate testate giornalistiche, al fine di ripristinare condizioni di pari trattamento, anche sotto tale profilo, tra titolari di concessioni e autorizzazioni televisive;

se risulti al Governo che siano in corso accertamenti da parte della competente autorità in relazione alle violazioni della normativa vigente sulla parità di trattamento nei programmi e servizi di informazioni elettorali e sulla pubblicità da parte delle ricordate neo-emittenti.

(3-01650)

(4 novembre 1997).

(Sezione 6 - Condizioni dell'università di Catanzaro)

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, per sapere — premesso che:

l'università di Catanzaro, nata come sezione decentrata di quella di Reggio Calabria, ha raggiunto l'autonomia;

per tutti coloro che si sono battuti per questo risultato, l'autonomia non può essere considerata un fatto puramente burocratico, ma deve costituire una grande occasione per qualificare l'università di Catanzaro;

tale qualificazione si ritiene urgente, soprattutto per quanto riguarda la facoltà di medicina;

quest'ultima infatti si è segnalata per insufficienza didattica e di assistenza ed è sempre mancata una chiara capacità di dare una sufficiente formazione agli studenti;

tale facoltà è stata ed è un « esame », offensivo per gli studenti stessi e per quanti hanno sperato che dalla struttura universitaria di Catanzaro potessero venire dei risultati più dignitosi e decorosi;

tali risultati non sono stati raggiunti perché tale struttura universitaria è stata appannaggio di una gestione chiusa che non si è rapportata con le esigenze degli studenti e della società, ma con interessi ben definiti che possiamo definire quelli delle « baronie universitarie »;

infatti questa situazione è caratterizzata da un fenomeno inaccettabile, quello della forza-assenza, che fino ad oggi ha determinato enormi vuoti e lacune nell'at-

tività didattica e formativa, considerata dai più frammentaria, perché per molti docenti, ricercatori ed associati l'« impegno » universitario a Catanzaro è solo marginale e secondario —:

quali iniziative di sua competenza intenda assumere per accertare le condizioni reali in cui si trova l'università di Catanzaro, in particolare la facoltà di medicina, perché siano individuati gli eventuali responsabili delle carenze e insufficienze, cui si fa riferimento in premessa, e per individuare correttivi, anche consistenti in precisi provvedimenti, perché l'importanza del passaggio dell'università di Catanzaro da sezione decentrata a struttura autonoma non venga dispersa, o, peggio ancora, non si trasformi un ulteriore strumento per accrescere la forza di una gestione del potere chiusa, a discapito degli studenti e dei cittadini tutti.

(2-00896)

« Tassone ».

(10 febbraio 1998).